

ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE A DUE RUOTE

Professionisti della bicicletta per il Turismo, Commercio e Industria.

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA

Premessa

La guida AIG2R è un professionista che conduce singoli individui o gruppi con la bicicletta (velocipede) o in cammino nella forma di Hiking o Trekking o Forest Bathing, che con la sua esperienza, competenza e/o con la sua autorità suggerisce ad altri il comportamento da seguire per raggiungere, un determinato fine di utilizzo del mezzo, interpretazione del sentiero per l'avanzamento verso un determinato luogo o un punto di interesse geografico, in assoluta sicurezza e preservando l'incolumità degli avventori al seguito

Titolo I - Principi generali

Articolo 1. Ambito di applicazione

Il presente codice deontologico si applica a tutti gli associati, guide AIG2R, dell'Associazione Italiana Guide a 2 Ruote(AIG2R) nell'esercizio della professione e nei rapporti fra loro e con i terzi.

Allo scopo di garantire il corretto svolgimento della professione, è auspicabile che anche le guide in bicicletta non iscritti a un'associazione professionale ispirino il loro operato ai principi del presente codice.

Articolo 2. Potestà disciplinare e regolamentare

Spetta agli organi disciplinari dell'Associazione la potestà di irrogare sanzioni per violazione delle norme deontologiche conformemente allo statuto e ai regolamenti interni.

L'organo di preposto all'adozione di provvedimenti disciplinari è il Consiglio Direttivo.

Articolo 3. Sanzioni

I. In caso di violazione delle norme del presente codice e del regolamento, l'Associazione può comminare sanzioni nei confronti degli iscritti. La sanzione può consistere nel richiamo, nella censura, nell'esclusione o nell'espulsione a seconda della gravità del fatto, della recidiva e tenuto conto delle specifiche circostanze oggettive e soggettive che hanno concorso alla formazione della violazione. Lo statuto e i relativi regolamenti applicativi dell'Associazione specificano le definizioni della sanzione e le procedure per i procedimenti disciplinari.

II. Eventuali violazioni del codice deontologico devono essere rappresentate per iscritto esclusivamente agli organi disciplinari.

Articolo 4. Volontarietà dell'azione

La responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà dell'azione indipendentemente dal dolo o dalla colpa eventualmente riconosciuti in ambito civile o penale. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato sicché, anche quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

Articolo 5. Doveri di probità e dignità

- I. Le Guide AIG2R devono ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità e dignità.
- II. Le Guide AIG2R non alterano consapevolmente il significato dei principi associativi per ragioni ideologiche o di opinione personale. Eventuali opinioni personali devono essere espresse con equilibrio e separandole chiaramente dal messaggio originale.
- III. Le Guide Aig2R non alterano consapevolmente, per interessi personali, la realtà e caratteristiche delle loro competenze, autorizzazioni o possibilità consentite dalle vigenti leggi

Articolo 6. Doveri di lealtà e correttezza

- I. Le Guide AIG2R devono svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza, obiettività ed equidistanza, basi sulle quali si costruisce il rapporto di fiducia con il committente.
- II. Alle Guide AIG2R è assolutamente vietato trarre un utile personale da informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della professione.

Articolo 7. Doveri di diligenza

Le Guide AIG2R devono adempiere ai propri doveri professionali con diligenza. In particolare devono rispettare le modalità e i termini dell'incarico e le altre condizioni concordate con il committente.

Articolo 8. Doveri di segretezza e riservatezza

- I. Le Guide AIG2R mantengono la massima riservatezza sulle informazioni e su tutti i documenti cui hanno accesso nell'esercizio della professione. Il dovere di riservatezza non decade con la conclusione della prestazione o del rapporto professionale.
- II Le Guide AIG2R si accertano che tutte le persone che li assistono durante il lavoro o con le quali collaborano rispettino le stesse regole di riservatezza.
- III. Il dovere di riservatezza viene meno in presenza di obblighi di legge o di richieste delle autorità.

Articolo 9. Doveri di indipendenza

- I. Le Guide AIG2R hanno il dovere di mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale. Devono avere coscienza dell'importanza del proprio lavoro conservando autonomia di decisione sulle scelte tecniche e sulle modalità di svolgimento dello stesso.
- II. Le Guide AIG2R si riservano di portare all'attenzione del committente eventuali percorsi più congrui alle sue capacità tecniche di guida del velocipede per raggiungimento della meta in totale sicurezza,rispetto a quelle da lui proposte e le Guide AIG2R mantengono in ultima analisi autonomia decisionale sulle scelte degli itinerari inerenti la prestazione.

Articolo 10. Doveri di competenza

- I. Le Guide AIG2R accettano soltanto gli incarichi di conduzione di singoli individui o gruppi di persone, muniti di bicicletta, a piedi e specializzazioni per le quali sono qualificati e competenti.
- II. Le Guide AIG2R lavorano soltanto verso l'assunzione di incarichi esclusivamente di conduzione verso la meta richiesta dal committente, eventualmente indicando i tratti, caratteristiche e informazioni geografiche di attrattori lungo il percorso, senza invadere campi professionali cui non è specializzato.
- III. Le guide AIG2R possono proporre prodotti turistici composti da servizi propri o da parte di terzi oltre all'accompagnamento, purchè disponga, dimostri e comunichi di essere in possesso dei requisiti di legge (DL 111/95 art2 comma 2 e succ.)

Articolo 11. Doveri di aggiornamento professionale

È dovere della Guida AIG2R curare la propria preparazione professionale, sia in campo strettamente tecnico della guida e conduzione del gruppo in sicurezza sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica, aggiornando costantemente le proprie competenze nei settori nei quali è svolta l'attività.

Articolo 12. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

Le Guide AIG2R hanno il dovere di rispettare la normativa dello Stato in cui esercitano la loro attività professionale e in particolare gli obblighi relativi al regime previdenziale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.

Articolo 13. Dovere di evitare incompatibilità

Le Guide AIG2R rendono noti tempestivamente al committente e, ove opportuno, ai destinatari della prestazione eventuali motivi di conflitto d'interesse di natura personale, economica, ideologica e simili che possano compromettere la qualità e l'oggettività della prestazione.

Articolo 14. Pubblicità

I. Nell'attività di autopromozione, le Guide AIG2R saranno veritieri e precisi e non arrecheranno pregiudizio al decoro della professione. Si asterranno da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore e dall'attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono.

II. È vietata ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa.

Articolo 15. Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive

Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Titolo II - Rapporti con i committenti

Articolo 16. Rapporto di fiducia

Il rapporto di fiducia è alla base dell'attività professionale. Le Guide AIG2R devono eseguire personalmente l'incarico assegnato e non possono affidarlo ad altri senza previo consenso del committente.

Articolo 17. Obbligo di informazione

- I. Lo scopo della prestazione professionale non può trovarsi in contrasto con gli obiettivi di cui al preambolo e non può arrecare pregiudizio ai diritti inviolabili dell'uomo e ai principi a cui si ispirano gli ordinamenti democratici. Le Guide AIG2R non possono svolgere incarichi che possano verosimilmente implicarli in attività illecite.
- II. Le guide AIG2R devono informare il committente che non sono gli organizzatori del viaggio in quanto non ne hanno i requisiti. Dovranno informare o chiedere al committente chi è incaricato all'organizzazione del viaggio o bike tour e assumere l'incarico da quella persona fisica o operatore turistico (TO oppure Adv)
- III. Le Guide AIG2R devono informare e dimostrare al committente o all'avventore delle autorizzazioni e possesso dei requisiti di legge (DL 111/95 art2 comma 2 e succ.) per le proposte di Bike Tour organizzato nell'ambito delle 24 ore con la presenza di servizi propri o da parte di terzi oltre all'accompagnamento.
- IV. Le Guide AIG2R devono rendere note al committente le condizioni ambientali e di fondo transitabile dell'itinerario richiesto nonché, previa valutazione, le abilità di guida e tecniche

rilevate all'avventore, relativamente alla prestazione richiesta.

- V. Le Guide AIG2R devono informare il committente sugli aspetti relativi alla qualità e sulle migliori prassi professionali e comunicare le modalità di svolgimento più congrue al raggiungimento dello scopo, tenendo presente che le modalità della prestazione professionale devono essere rivolte a soddisfare le esigenze del committente, ma anche a preservare la sicurezza dell'avventore in ragione delle sue abilità.
- VI. Qualora le modalità richieste dal committente pregiudichino in misura significativa lo scopo e la qualità della prestazione, il professionista ha la facoltà di rifiutare l'incarico dandone immediata comunicazione al committente.
- VII. Al committente e ai destinatari del servizio viene esplicitamente comunicato che un'eventuale ammissione di errore o eventuali richieste di chiarimenti da parte delle Guide AIG2R non sono da considerarsi segno di incompetenza, bensì una manifestazione di correttezza professionale in vista del raggiungimento degli obiettivi di cui al preambolo.

Articolo 18. Definizione dell'incarico

I. Le Guide AIG2R si accertano che i termini dell'incarico siano definiti chiaramente e possibilmente per iscritto. Essi sollecitano il committente ad assegnare l'incarico con congruo anticipo a garanzia della qualità della prestazione e lo esortano a fornire tutte le informazioni necessarie a individuare lo scopo specifico della prestazione.

II. Le Guide AIG2R esortano altresì il committente, garantendo la confidenzialità, a fornire loro ogni tipo di informazione, documento, materiale e contatto che possa contribuire alla qualità della prestazione.

Articolo 19. Equo compenso

I. Le Guide AIG2R devono astenersi dal prestare la propria opera dietro compensi non adeguati alla qualità della prestazione.

II. Il compenso relativo ai servizi resi deve essere calcolato in funzione delle specifiche competenze del professionista, della sua formazione ed esperienza, della tecnicità dell'incarico, delle ricerche necessarie, delle scadenze convenute, delle spese eventualmente sostenute, degli investimenti realizzati e degli oneri aggiuntivi.

III. Le Guide AIG2R eviteranno di proporre o di accettare compensi soggetti a sconti o ribassi, che possano costituire atti di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi.

Titolo III - Rapporti con i colleghi

Articolo 20. Rapporto di colleganza

Le Guide AIG2R devono mantenere sempre nei confronti dei colleghi e delle altre figure professionali con cui vengono in contatto un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività professionale.

Articolo 21. Divieto di accaparramento di clienti

Nell'ambito di un lavoro di gruppo o in équipe, le Guide AIG2R rispettano scrupolosamente gli interessi dei colleghi e si impegnano a preservare i rapporti che questi ultimi intrattengono col committente.

Articolo 22. Notizie riguardanti i colleghi

Le Guide AIG2R devono astenersi dall'esprimere in pubblico o presso i committenti giudizi lesivi

della reputazione professionale dei colleghi. Eventuali giudizi tecnici o perizie, se richiesti, vanno espressi con equilibrio e obiettività.

Articolo 23. Rapporti con le altre associazioni

I soci AIG2R che appartengano anche ad altre associazioni o gruppi devono astenersi dal farsi portavoce dell'AIG2R agli incontri tra associazioni, onde evitare situazioni conflittuali.

I soci AIG2R non possono per statuto rivestire cariche rappresentative o assumere deleghe di altre associazioni o gruppi professionali.

Visto letto e sottoscritto,

Il Presidente Nazionale

Pierpaolo Bridda

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Bridda', written in a cursive style.